



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI

1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito, le “Condizioni Generali”) regolano i rapporti tra la Committente (di seguito, anche “Innovhub SSI”) e il Fornitore relativi alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi in favore della Committente (Innovhub SSI e il Fornitore, di seguito, congiuntamente, le “Parti”).

Le Parti potranno pattuire condizioni particolari di contratto (di seguito, anche le “Condizioni Particolari”) in deroga o a integrazione delle presenti Condizioni Generali.

Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali il Fornitore rinuncia espressamente all’applicazione delle proprie condizioni generali di vendita.

2 - OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a svolgere le attività oggetto del contratto a regola d’arte e a proprio rischio e onere, con la massima diligenza e in piena conformità alla normativa vigente.

L’esecuzione del contratto dovrà rispettare gli oneri e le condizioni pattuite e avvenire nel rispetto di quanto proposto dal Fornitore in sede di offerta, che costituisce parte integrante del contratto.

Il Fornitore si obbliga a comunicare prontamente alla Committente ogni circostanza che influisca sull’esatta e tempestiva esecuzione del contratto.

Il Fornitore si impegna a osservare tutte le disposizioni concernenti le assicurazioni sociali nonché i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti, e ad applicare ai propri dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL stessi. Il Fornitore si obbliga a dare evidenza alla Committente circa l’adempimento di dette disposizioni e la solleva da qualsiasi azione promossa a tale riguardo da terzi nei suoi confronti.

Il Fornitore ed eventuali subappaltatori, subcontraenti o incaricati si impegnano a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Modello Organizzativo redatto dalla Committente ai sensi del d. lgs. 08/06/2001 n. 231 e s.m.i. (“Responsabilità amministrativa da reato”) e in particolare del Codice etico e di comportamento, consultabile nella Sezione Società Trasparente del sito istituzionale della Committente. In caso di violazione dei suddetti obblighi, la Committente potrà risolvere il contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”).



Qualora l'esecuzione del contratto comporti la necessità di trattare dati personali di cui la Committente sia Titolare, con separato atto scritto il Fornitore sarà nominato Responsabile Esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 ("General Data Privacy Regulation – GDPR").

3- REQUISITI DEL FORNITORE

L'affidamento presuppone il possesso e la permanenza per l'intera durata del contratto, in capo al Fornitore, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti specifici richiesti dalla procedura di affidamento.

4- OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE

Nell'esecuzione del contratto il Fornitore si impegna a ottemperare a tutte le norme e prescrizioni applicabili in materia di salute, sicurezza, condizioni di lavoro nonché tutela dell'ambiente, e a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, subcontraenti o incaricati le regole vigenti in materia presso le sedi della Committente.

La Committente si riserva di negare l'accesso alle proprie sedi o la permanenza presso le stesse al Fornitore, ai suoi dipendenti, subcontraenti o incaricati che non dovessero rispettare le disposizioni sopra citate.

Le conseguenze di tale inosservanza e dell'eventuale diniego saranno interamente a carico del Fornitore che, a riguardo, si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente.

5- RESPONSABILITÀ

Il Fornitore assume ogni responsabilità per i danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, subcontraenti o incaricati, a persone o cose della Committente o di terzi a causa o in occasione dell'esecuzione del contratto.

Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne la Committente da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultima per danni derivanti dai vizi delle forniture oggetto del contratto o dalla mancata o non corretta esecuzione dei servizi dovuti.

6- RISCHI DI INTERFERENZA

Ai sensi dell'art. 26 c. 3 del d. lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i. ("Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), qualora l'esecuzione del contratto comporti rischi da interferenza, lo stesso sarà integrato dal Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) indicante le misure necessarie per eliminarli o ridurli al minimo.

Tale obbligo non si applica nei casi previsti dall'art. 26 c. 3bis del citato d. lgs. 81/2008: servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi di durata non superiore a 5gg/uomo nell'arco di un anno, se non aggravati da particolari rischi (incendio elevato, ambienti confinanti, agenti



cancerogeni, mutageni, biologici, amianto, atmosfere esplosive, lavori in quota, rischio di seppellimento, radiazioni, linee elettriche aeree in tensione).

7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata innovhub_ssi@legalmail.it secondo le regole e i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 03/04/2013 e in base alle indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it. Esse dovranno recare il codice CIG (codice identificativo gara) e, ove previsto, il codice CUP (codice unico di progetto) indicati nella richiesta di preventivo e il numero di ordinativo emesso da Innovhub SSI. In mancanza, non sarà possibile procedere al pagamento.

I pagamenti – corrispondenti allo stato di esecuzione del servizio o fornitura – saranno disposti di norma entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, o dalla consegna delle merci o prestazione dei servizi, se successive, sempre che queste siano regolari e approvate dal Responsabile del procedimento (RUP) o dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). È fatto salvo il caso in cui si debba procedere all'applicazione di penali.

Ai fini del pagamento e qualora ne ricorrano le condizioni, Innovhub SSI verificherà l'insussistenza a carico del Fornitore di situazioni di inadempienza fiscale ex art. 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/11/1973, n. 602 e s.m.i. ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito") e contributiva. Il rispetto dei termini di pagamento potrà essere assicurato qualora le verifiche diano esito regolare.

Ai sensi dell'art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"), l'IVA esposta in fattura sarà trattenuta da Innovhub SSI al momento del pagamento e successivamente versata direttamente all'Erario.

8 - GARANZIE

Eventuali garanzie per l'esecuzione del contratto (fideiussione o polizza assicurativa) dovranno essere costituite e presentate prima della sottoscrizione dello stesso. Il relativo ammontare sarà determinato ai sensi dell'art. 103 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.

9 - PENALI

In caso di inadempimento o ritardo, al Fornitore saranno applicabili penali fino al 10% del valore complessivo del contratto a seconda della gravità dell'inadempimento, e fino allo 0,3% per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento del maggior danno. È fatto salvo quanto diversamente convenuto dalle Parti nelle Condizioni Particolari di contratto.

L'applicazione delle penali sarà effettuata mediante trattenuta in sede di liquidazione fatture, previa contestazione al Fornitore inviata tramite posta elettronica certificata, con assegnazione allo stesso di un termine fino a 10 giorni per eventuali controdeduzioni.



Qualora, per effetto di specifiche previsioni contrattuali, gli inadempimenti comportino l'applicazione di penali di importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto, la Committente potrà risolvere quest'ultimo per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.

10 - RISOLUZIONE E RECESSO

La risoluzione del contratto trova disciplina negli artt. 1453 e ss. del Codice Civile e nell'art. 108 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di inadempimento la Committente potrà, ove vi abbia interesse, risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 ss. del Codice Civile; potrà, quindi, applicare eventuali penali ed escutere la cauzione, ove prestata, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Innovhub SSI avrà comunque la facoltà di risolvere di diritto il contratto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile nelle seguenti ipotesi:

- a) sopravvenuta perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto, inclusi quelli di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) negligenza, dolo e/o inadempimento del Fornitore che renda impossibile la realizzazione del servizio/fornitura;
- c) tre inadempimenti da parte del Fornitore nell'arco di un periodo massimo di un anno da cui derivino conseguenze gravi, così come definite dall'art. 14 delle presenti Condizioni;
- d) sospensione o interruzione dell'attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzate dalla Committente, salvo quanto previsto dall'art. 107 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. per le ipotesi di sospensione;
- e) subappalto non autorizzato;
- f) avvio a carico del Fornitore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi a suo carico, la Committente potrà concedergli un termine per adempiere, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà risolto di diritto. Resta fermo l'obbligo del Fornitore di risarcire i danni eventualmente causati alla Committente con l'inadempimento.

Qualora l'inosservanza riguardi obblighi in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente e comporti situazioni di pericolo grave e imminente, la Committente, fermo il diritto alla risoluzione del contratto, potrà imporre la sospensione della prestazione fino alla rimozione della violazione.

La Committente potrà, inoltre, recedere in qualunque tempo dal contratto alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 109 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ove a seguito di appositi controlli, anche a campione, risulti il difetto dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà risolto di diritto; in tal caso, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; si procederà inoltre all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. È fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Committente.



11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 1 lett. d) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.

Fermi restando gli obblighi di tracciabilità, è ammessa la cessione del credito maturato dal Fornitore purché sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notificata alla Committente, che può rifiutarla con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

12 - SUBAPPALTO

Gli obblighi a carico del Fornitore trovano applicazione anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e dei subcontraenti dello stesso. Il subappalto, in particolare, è disciplinato e sottoposto alle condizioni previste dall'art. 105 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui si fa espresso rinvio.

In caso di subappalto il Fornitore resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dalle Parti.

Il Fornitore non potrà subappaltare, nemmeno in parte, le forniture o i servizi oggetto del contratto senza il consenso scritto della Committente. Il subappalto non autorizzato è motivo di risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art. 10 che precede.

13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Nell'esecuzione del contratto e a pena di nullità dello stesso, il Fornitore e la Committente saranno tenuti a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.

A tal fine, il Fornitore dovrà comunicare alla Committente i dati identificativi del conto corrente dedicato – anche non in via esclusiva – alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere assicurato anche nei rapporti tra il Fornitore e i suoi subappaltatori e subcontraenti. Pertanto, i relativi contratti dovranno prevedere, a pena di nullità, la reciproca assunzione degli obblighi di cui si tratta.

14 - ELENCO FORNITORI QUALIFICATI

Nell'ambito della propria politica per la qualità, Innovhub SSI si è dotata di una procedura per la qualificazione dei fornitori di beni e servizi che hanno diretta influenza sulla qualità delle prove accreditate quali, a titolo esemplificativo, materiali di consumo, reagenti e solventi, fornitura e manutenzione delle apparecchiature, materiali di riferimento, tarature e prove affidate esternamente, prove valutative Interlaboratorio.

Ogni nuovo fornitore che rientra in tale categoria deve essere qualificato al fine di essere inserito nell'Elenco Fornitori Qualificati, secondo quanto previsto dal Sistema Qualità di Innovhub SSI.



L'Elenco Fornitori Qualificati è aggiornato e rivisto almeno annualmente al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti, valutare il livello qualitativo delle prestazioni erogate nel corso dell'anno e procedere a eventuali sospensioni e cancellazioni.

I fornitori possono essere sospesi o cancellati dall'Elenco nei seguenti casi:

A) sospensione fino ad un massimo di 8 mesi

- perdita temporanea dei requisiti sia tecnici che generali;
- mancata risposta alla richiesta di preventivo nei tempi stabiliti dall'Area Acquisti per più di due volte nell'arco di un anno;
- ritardo nell'erogazione della fornitura per più di tre volte nell'arco di un anno, con conseguenze non gravi;
- fornitura per più di due volte nell'arco di un anno di beni o servizi non pienamente conformi e corrispondenti alle specifiche concordate, anche con conseguenze non gravi.

B) cancellazione:

- perdita dei requisiti inizialmente richiesti per l'iscrizione;
- mancata risposta alla richiesta di preventivo nei tempi stabiliti dall'Area Acquisti per più di tre volte nell'arco di un anno;
- ritardo nella fornitura per più di tre volte nell'arco di un anno con conseguenze gravi;
- fornitura per più di due volte nell'arco di un anno di beni o servizi non pienamente conformi e corrispondenti alle specifiche concordate con conseguenze gravi.

Per conseguenza grave si intende l'eventuale blocco o il rallentamento grave delle attività del Laboratorio derivanti dal mancato rispetto delle condizioni contrattuali imputabile al Fornitore.

15 - TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA

La Committente è titolare del trattamento dei dati personali conferiti dal Fornitore in occasione della partecipazione al procedimento di selezione e della stipula del contratto o eventualmente forniti durante lo svolgimento dell'attività. Gli stessi saranno trattati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle altre disposizioni vigenti in materia. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività ed è tenuto a non utilizzarli per scopi diversi da quello di dare esecuzione al contratto. Il Fornitore è responsabile per l'osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, subcontraenti o incaricati.

Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata in conformità alla normativa vigente in materia e, comunque, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

16 - LINGUA DEL CONTRATTO, LEGGE REGOLATRICE E CONTROVERSIE

La lingua del contratto è quella italiana. Nel caso in cui le Parti utilizzino anche un'altra lingua, prevale la formulazione italiana.



Il contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legge italiana.

Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. 206 e 208 del d. lgs 50/2016 e s.m.i.

Nel caso in cui il tentativo di accordo transattivo fallisca, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro esclusivo competente sarà quello di Milano.

17 - MODIFICHE E RINVIO

Qualsiasi modifica o integrazione al contratto dovrà risultare da atto scritto. Eventuali variazioni delle prestazioni e del corrispettivo saranno consentite nei termini di cui all'art. 106 del d. lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel contratto e nella documentazione allegata, si fa rinvio alla normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici in vigore.

Documento aggiornato al 26/07/2022